

**Legge federale
sulla remunerazione e su altre condizioni contrattuali
convenute con i quadri di grado più elevato e i membri
degli organi dirigenti di aziende e di stabilimenti
della Confederazione**

del 20 giugno 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 25 aprile 2002¹;

visto il parere del Consiglio federale del 29 maggio 2002²,

decreta:

I

Le seguenti leggi sono modificate come segue:

**1. Legge federale del 24 marzo 1995³ sullo statuto e sui compiti
dell'Istituto federale della proprietà intellettuale**

Art. 4 cpv. 5

⁵ L'articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 2000⁴ sul personale federale si applica per analogia all'onorario dei membri del consiglio d'istituto e alle altre condizioni contrattuali convenute con queste persone.

Art. 8 cpv. 3, secondo periodo

³ ... L'articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 2000⁵ sul personale federale si applica per analogia.

1 FF 2002 6688
2 FF 2002 6705
3 RS 172.010.31
4 RS 172.220.1
5 RS 172.220.1

2. Legge del 24 marzo 2000⁶ sul personale federale

Art. 6a Rimunerazione e altre condizioni contrattuali convenute con i quadri di grado più elevato e con i membri degli organi dirigenti di aziende e di stabilimenti della Confederazione

¹ Il Consiglio federale emana principi relativi:

- a. allo stipendio (prestazioni accessorie comprese) dei quadri di grado più elevato e del personale retribuito con importi analoghi:
 1. della Posta svizzera e delle Ferrovie federali svizzere,
 2. di altre aziende e di altri stabilimenti della Confederazione soggetti alla presente legge in qualità di unità amministrative decentralizzate;
- b. all'onorario (prestazioni accessorie comprese) dei membri del consiglio d'amministrazione o di un analogo organo di direzione superiore delle aziende e degli stabilimenti di cui alla lettera a.

² Il Consiglio federale emana principi relativi ad altre condizioni contrattuali convenute con le persone di cui al capoverso 1, in particolare per quanto concerne la previdenza professionale e le indennità di partenza.

³ Il Consiglio federale emana altresì principi relativi alle occupazioni accessorie esercitate dalle persone di cui al capoverso 1 lettera a. Le occupazioni accessorie retribuite che compromettono le prestazioni nell'ambito del rapporto di lavoro con l'azienda o lo stabilimento oppure che rischiano di generare un conflitto con gli interessi dell'azienda o dello stabilimento richiedono il consenso del Consiglio federale. Esso disciplina l'obbligo di versare gli introiti provenienti da queste attività.

⁴ La somma globale degli stipendi e degli onorari (prestazioni accessorie comprese) delle persone di cui al capoverso 1 e le altre condizioni contrattuali convenute con queste persone sono accessibili al pubblico. Lo stipendio o l'onorario (prestazioni accessorie comprese) del presidente della direzione e del consiglio d'amministrazione o di un analogo organo di direzione superiore è reso noto singolarmente.

⁵ I principi di cui ai capoversi 1–4 si applicano anche alle aziende con sede in Svizzera e in cui la maggioranza del capitale e dei voti è detenuta da un'azienda o da uno stabilimento soggetto alla presente legge.

⁶ Il Consiglio federale provvede affinché i principi di cui ai capoversi 1–5 siano applicati per analogia alle aziende con sede in Svizzera disciplinate dal diritto privato e in cui la maggioranza del capitale e dei voti è detenuta dalla Confederazione. Alle aziende quotate in borsa si applica unicamente il principio di cui al capoverso 4.

⁶ RS 172.220.1

Art. 15 cpv. 6

⁶ Gli importi degli stipendi massimi (prestazioni accessorie comprese) delle funzioni quadro superiori dell'amministrazione federale e le altre condizioni contrattuali convenute con i loro titolari sono accessibili al pubblico.

3. Legge federale del 21 giugno 1991⁷ sulla radiotelevisione

Art. 29 cpv. 4

⁴ Provvede affinché l'articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 2000⁸ sul personale federale sia applicato per analogia ai membri degli organi direttivi della SSR, ai quadri dirigenti e al personale retribuito in modo analogo.

4. Legge del 15 dicembre 2000⁹ sugli agenti terapeutici

Art. 71 cpv. 2, terzo periodo

² ... L'articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 2000¹⁰ sul personale federale si applica per analogia all'onorario dei membri del Consiglio d'Istituto e alle altre condizioni contrattuali convenute con queste persone.

Art. 75 cpv. 2, terzo periodo

² ... L'articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 2000¹¹ sul personale federale si applica per analogia allo stipendio dei quadri dirigenti dell'Istituto e del personale retribuito in modo analogo e alle altre condizioni contrattuali convenute con queste persone.

5. Legge federale del 20 marzo 1981¹² sull'assicurazione contro gli infortuni

Art. 63 cpv. 2, terzo periodo

² ... L'articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 2000¹³ sul personale federale si applica per analogia all'onorario dei membri del consiglio d'amministrazione e alle altre condizioni contrattuali convenute con queste persone.

7 RS 784.40
8 RS 172.220.1
9 RS 812.21
10 RS 172.220.1
11 RS 172.220.1
12 RS 832.20
13 RS 172.220.1

Rimunerazione e altre condizioni contrattuali convenute con i quadri di grado più elevato e i membri degli organi dirigenti di aziende e di stabilimenti della Confederazione. LF

Art. 64 cpv. 3

³ L'articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 2000¹⁴ sul personale federale si applica per analogia allo stipendio e alle altre condizioni contrattuali.

6. Legge del 23 dicembre 1953¹⁵ sulla Banca nazionale

Art. 62a

L'articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 2000¹⁶ sul personale federale si applica per analogia all'onorario dei membri del consiglio della banca e allo stipendio dei membri della direzione generale e del personale retribuito in modo analogo, come pure alle altre condizioni contrattuali convenute con queste persone.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 20 giugno 2003

Il presidente: Yves Christen

Il segretario: Christophe Thomann

Consiglio degli Stati, 20 giugno 2003

Il presidente: Gian-Reto Plattner

Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 1° luglio 2003¹⁷

Termine di referendum: 9 ottobre 2003

¹⁴ RS 172.220.1

¹⁵ RS 951.11

¹⁶ RS 172.220.1

¹⁷ FF 2003 3961